

Prot. n. 13669 – I/8

Bari, 19.02.2020

Ai Referenti per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza

e p.c.: Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
Ai Referenti TAC

LORO SEDI

Oggetto: Circolare informativa n. 2/2020 – modifiche al D.lgs.33/2013

La Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019, è intervenuta anche sul regime delle responsabilità individuali in materia di violazione della normativa sulla trasparenza e sull'accesso civico, modificando il d.lgs. 33/2013. In particolare, l'art. 1, co. 145, ha modificato l'art. 19 del citato decreto, prevedendo che le PA debbano pubblicare oltre al bando di concorso e ai criteri di valutazione della commissione valutatrice, anche le tracce delle prove e le graduatorie finali, e disponendo che la P.A. e gli organismi partecipati assoggettati alla normativa in materia di trasparenza dovranno assicurare, tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, la pubblicazione del collegamento ipertestuale di tali dati. A tal proposito la stessa disposizione ha previsto che con D.M. da adottarsi entro il 29.2.2020, saranno definite le relative modalità attuative delle nuove disposizioni. Di seguito si riporta il testo vigente dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013:

Art. 19 "Bandi di concorso":

*"1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, **le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.***

*2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente **aggiornati i dati di cui al comma 1.***

2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del

collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.”

Inoltre, il comma 163 ha introdotto le seguenti ulteriori modifiche al prefato decreto:

- Art. 46, co. 1 **“Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico”:**

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

- Art. 47, co. 1- bis e 2, **“Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici”:**

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Le sanzioni previste dal nuovo art. 47, novellato dalla legge di bilancio 2020, sono irrogate dall'ANAC.

Con riferimento alle sanzioni previste dal nuovo art. 47 si ricorda che l'Autorità esercita il proprio potere sanzionatorio secondo modalità disciplinate dal proprio Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 284 del 5.12.2016 e che la L. 190/2012 e smi, all'art. 1, co. 7, stabilisce in materia di sanzioni che "Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza."

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della
Trasparenza
F.to Dott.ssa Filomena L. My